



**Comando Provinciale Vigili del Fuoco
BRINDISI**

Via Nicola Brandi, s.n.c. 72100 Brindisi – Tel 0831/554400-01-02-03
e-mail: comando.brindisi@vigilfuoco.it
e-mail PEC: com.brindisi@cert.vigilfuoco.it

"Ignis vim vis ingenii domat"

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COM-BR

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 000 del

14786 22-12-2016

Ufficio Segreteria

Alla O.S.

U.S.B.

S E D E

e p.c. All'Ufficio III
Relazioni Sindacali
Dott.ssa Silvana LANZA
R O M A

OGGETTO: sottoscrizione dei documenti.

Si riscontra la nota n. 18 del 16/12/2016 e si osserva quanto segue.

Premesso che ogni Organizzazione si struttura nelle forme più ad essa congeniale per il raggiungimento degli obiettivi che si prefigge, non v'è dubbio che detta struttura possa da chicchessia essere contestata e di tanto si deve osservare rispetto.

Le decisioni scaturite dalla sua gestione, siano esse attraverso un processo di condivisione e/o mediante una linea di indirizzo dettata da un eventuale segretario che si concretizzano nella formalizzazione di un documento, sono senza dubbio frutto di condivisione e sono da considerarsi legittime, indipendentemente se il documento è firmato "il coordinamento" e/o "per il coordinamento".

Ovvio che detta formulazione ha valore solo per gli iscritti di quella Organizzazione.

Diverso invece è il valore che il medesimo documento assume nei confronti di terzi, in particolare per quanto attiene alla sottoscrizione del documento.


E' noto infatti che l'ufficialità di un documento si appalesa con la sottoscrizione in quanto proprio su di esso si fonda la presunzione, iuris tantum, di consenso del sottoscrittore al contenuto del documento. La sottoscrizione è elemento essenziale attesa la sua funzione di individuazione dell'autore del documento nonché di assunzione della paternità dello scritto e per raggiungere tale duplice finalità deve sostanziarsi nell'apposizione di segno grafico idoneo. E' appena il caso di rappresentare, qualora ve ne fosse bisogno, che solamente la sottoscrizione costituisce

fonte di responsabilità giuridica in ogni suo aspetto (penale, civile, ecc.), in conseguenza di quanto in esso contenuto.

In difetto di sottoscrizione, l'atto è privo di un elemento essenziale perché possa avere effetto in relazione alla funzione cui è destinato.

Ampia letteratura dà la giurisprudenza in questa direzione e molteplici sono le sentenze della Cassazione in merito.

Quanto precede a chiarimento della nota che si riscontra.



Il Comandante Provinciale
Dott.Ing. Michele ANGIULI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Angiuli", written over a horizontal line.